

Rapporto

numero

data

Dipartimento

7 settembre 2012

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**della Commissione speciale tributaria
sull'iniziativa parlamentare 21 febbraio 2011 presentata nella forma
generica da Giovanni Jelmini, Paolo Beltraminelli e Fabio Regazzi per il
Gruppo PPD (ripresa da Raffaele De Rosa) "Associazioni a scopo
ideale: innalzare le soglie d'imposizione sull'utile e sul capitale. Lo Stato
sostenga fattivamente il volontariato"**

1. OGGETTO INIZIATIVA PARLAMENTARE

L'iniziativa parlamentare in oggetto, partendo dalla constatazione che negli ultimi anni l'autorità fiscale cantonale ha adottato una prassi assai restrittiva in merito all'obbligo di dichiarare gli utili e la sostanza delle associazioni con scopo ideale e d'interesse generale, non esenti fiscalmente ai sensi dell'art. 65 LT (forse diversamente da quanto accadeva in passato), chiede di innalzare le soglie d'imposizione delle associazioni da CHF 5'000.- a CHF 30'000.- per l'utile, e da CHF 50'000.- a CHF 300'000.- per il capitale, ritenuta data la facoltà del Cantone di poter fissare tali limiti.

A mente degli iniziativaisti l'innalzamento delle soglie impositive costituisce un fattivo sostegno del volontariato e un maggiore supporto alle loro attività. Infatti le associazioni in genere svolgono attività importanti nell'interesse globale della società e particolarmente nel campo della prevenzione, dello svago, della musica e dei passatempi. Non da ultimo se da un lato i tributi pagati dalle società senza scopo di lucro sono assai ridotti e globalmente irrilevanti per le casse dello Stato, dall'altro l'essere sottoposti ad imposizione fiscale rappresenta un onere finanziario ed amministrativo notevole per queste piccole realtà che vivono principalmente grazie al contributo volontario dei propri membri.

2. ASSOCIAZIONI ESENTI E MENO

Secondo il Codice civile svizzero (art. 60 e ss. CC) le associazioni si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico o ricreativo, od altro fine, sempre non economico (senza scopo di lucro).

Nel Cantone Ticino nel 2009 ne sono state censite ben 1713. Relativamente all'imposta sull'utile ben 1636 ne sono esenti, ovvero il 95.5%. Pertanto solo il 4.5% delle associazioni versa una tassa sull'utile. Delle 77 associazioni che vengono imposte fiscalmente la maggior parte (64) versano fino a CHF 2'000.-- di imposte. Solo 13 versano invece dai CHF 2'001.-- a oltre CHF 10'000.-- (2).

Per quanto attiene invece all'imposta sul capitale, delle 1636 associazioni esenti relativamente all'utile, 1443 lo sono pure per il capitale (l'88.20%). Le restanti 193 invece la pagano, la maggior parte con importi fino a CHF 500.-- (127 associazioni) e solo 10 versano oltre i CHF 5'000.--. Dal profilo fiscale l'impatto finanziario delle sole associazioni sulle Casse cantonali è assai limitato. Per quanto riguarda l'utile annualmente il Cantone incassa circa CHF 170'000.--, per l'imposta sul capitale CHF 217'000.-- e CHF 168'000.-- d'imposta immobiliare.

3. SITUAZIONE A LIVELLO FEDERALE

Ai sensi dell'art. 56 lett. g LIFD sono esenti dall'imposta sull'utile le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica.

Un'attività di per sé ideale non basta a giustificare un'esenzione fiscale dal pagamento delle imposte sull'utile e sul capitale. Per scopo ideale si intende ogni attività che non persegue scopi di lucro. Un modo di agire ideale non presuppone né un sostegno al senso del bene comune né disinteresse. Anche un club di giocatori di carte persegue scopi ideali così come le associazioni sportive. Le associazioni con scopi ideali, socievoli o prevalentemente con scopi perseguiti per interesse personale, scientifico o economico dei propri membri hanno di regola in primo luogo il compito di consentire loro di occupare in modo utile il proprio tempo libero e di coltivare amicizie. Anche se ad esempio la promozione della formazione musicale e dell'allenamento fisico rientrano nell'interesse pubblico e diverse associazioni offrono determinate prestazioni per i non membri, sono comunque soprattutto gli stessi soci a trarre vantaggio dalle loro attività.

L'impegno delle associazioni con scopi ideali è da apprezzare sotto ogni aspetto. Le associazioni forniscono sotto molte sfaccettature un contributo alla vita sociale e culturale del Cantone. Tuttavia le associazioni perseguono in primo luogo meramente scopi di solidarietà. Esse non si impegnano concretamente per il senso del bene comune e sfruttano anche le infrastrutture pubbliche e le istituzioni dello Stato che sono finanziate da tutti i contribuenti.

Per quelle non esenti l'art. 71 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) prevede un'imposta sull'utile netto delle associazioni, fondazioni ed altre persone giuridiche del **4.25 per cento**. L'utile inferiore a CHF 5'000.-- non è imponibile. A livello federale non sussiste invece un'imposta sul capitale.

4. SITUAZIONE A LIVELLO CANTONALE

A. Imposta sull'utile

Come a livello federale anche il Cantone Ticino esenta dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini (l'art. 65 lett. f LT).

Per quelle non rientranti in questa categoria l'art. 78 LT prevede che le associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche sono imponibili nella misura dell'**8 per cento** del loro utile netto. L'utile inferiore a CHF 5'000 non è imponibile.

A titolo comparativo è utile sapere che l'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è del 9 per cento dell'utile netto (art. 76 LT), ovvero un solo punto

percentuale in più di quella di associazioni e fondazioni. In buona sostanza le associazioni senza scopo di lucro e le società con scopo di lucro vengono trattate quasi sullo stesso piano. Tale presunta parità di trattamento non si giustifica minimamente se si tiene conto che le prime mirano ad ottenere guadagni mentre le seconde sono senza scopo di lucro. Questa Commissione reputa pertanto opportuno modificare l'aliquota d'imposta per le associazioni e le fondazioni, oggi ammontante all'8 per cento, portandola al **4 per cento** dell'utile netto, con il suo dimezzamento e maggior allineamento al diritto federale (art. 71 LIFD), anche per una questione di armonizzazione fiscale verticale.

B. Imposta sul capitale

Come detto sopra a livello federale non esiste un'imposta sul capitale per le persone giuridiche. Il Cantone Ticino invece la prevede, senza alcuna distinzione fra società di capitali, associazioni o fondazioni, salvo determinare una soglia sotto la quale una società ne è esente.

Giusta l'art. 87 LT l'imposta sul capitale per le persone giuridiche, senza distinzione fra le varie forme, è dell'**1.5 per mille** del capitale imponibile. Solo per le associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche il capitale inferiore a 50'000.-- franchi non è imponibile.

In virtù di questa regolamentazione il capitale delle società con scopi commerciali e le associazioni senza fine di lucro viene trattato alla stessa maniera, eccetto per quanto riguarda la soglia d'esenzione. Ciò contrariamente a quanto accade per l'imposizione sull'utile.

Il discorso per la tassazione sul capitale è sostanzialmente diverso da quello sull'utile e pertanto una differenziazione non appare opportuna.

In quest'ottica occorre tenere in considerazione che la remunerazione del capitale è molto bassa e che le associazioni non hanno il fine di tesaurizzare la sostanza ma di devolverla a favore delle proprie attività e dei propri soci.

Di conseguenza ha poco senso diminuire l'aliquota sul capitale e sottrarre risorse allo Stato. Inoltre, in queste categorie di contribuenti vi sono anche delle forme societarie che per loro natura sono ben capitalizzate e nulla c'entrano con uno scopo pubblico o di utilità pubblica.

Di conseguenza si potrebbe incorrere in un grosso rischio, ovvero quello di creare delle palesi disparità di trattamento, favorendo quel tipo di associazioni che dispongono di ingenti capitali e neppure possiedono scopi ideali (fondi immobiliari o altro).

Tale risultato andrebbe contro il senso stesso dell'iniziativa, che è invece quello di contribuire a diminuire la pressione fiscale sulle piccole associazioni con scopi ideali o di pubblica utilità, e pertanto deve essere evitato.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono non appare quindi opportuno abbassare l'aliquota d'imposta sul capitale per le associazioni, oltre a quanto previsto per tutte le persone giuridiche, attualmente dell'1.5 per mille.

Alla luce della modifica proposta questa Commissione è convinta di aver adeguatamente recepito gli stimoli contenuti nell'iniziativa parlamentare esaminata, trovando nella specie la soluzione più appropriata per metterli in atto. Influire sulle aliquote appare più equo e proporzionale per rapporto ad innalzare indiscriminatamente e forse arbitrariamente le soglie massime sotto le quali le associazioni sono esenti.

5. CONCLUSIONI

Le proposte contenute nell'iniziativa parlamentare, che mirano all'aumento delle soglie per tassare l'utile e il capitale, in forza dei dati forniti avrebbero la conseguenza di toccare praticamente quasi tutte le associazioni attive in Ticino, decretando di fatto una esenzione totale dal profilo fiscale delle medesime. Ciò non andrebbe sicuramente a beneficio dell'ente pubblico, che perderebbe importanti risorse. Tale circostanza nell'ottica della parità di trattamento delle persone giuridiche non si giustificerebbe.

Questa Commissione ha pertanto scelto non tanto di innalzare le soglie imponibili, quanto più di attenuare l'aliquota d'imposta relativamente all'utile, non operando però sul capitale per le ragioni sopra esposte.

In questa maniera si rende un servizio alle associazioni senza scopo di lucro, le quali dovranno pagare meno imposte, i cui importi potranno andare a beneficio delle loro attività con scopi pubblici. D'altro canto lo Stato continuerà a poter conseguire dei tributi in quest'ambito, seppur ridotti per l'utile ed uguali per il capitale.

Per la Commissione speciale tributaria:

Roberto Badaracco, relatore

Bassi (con riserva) - De Rosa (con riserva) -

Dominé - Foletti - Gobbi - Guidicelli (con riserva) -

Lurati I. - Passalia (con riserva) - Pinoja - Seitz

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 21 febbraio 2012 presentata nella forma generica da Giovanni Jelmini, Paolo Beltraminelli e Fabio Regazzi per il Gruppo PPD (ripresa da Raffaele De Rosa);
- visto il rapporto 7 settembre 2012 della Commissione speciale tributaria,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 78 cpv. 1

**Associazioni,
fondazioni e altre
persone giuridiche**

¹L'imposta sull'utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, comprese le aziende di corporazioni di diritto pubblico non esonerate ai sensi dell'articolo 65 lettera c), è del **4 per cento** dell'utile netto.

II. Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.